

Legge regionale 11 aprile 2001 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2005

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

Art. 11

(Telelavoro presso l'Amministrazione regionale)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.>>.

2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale.